

Titolo II

DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE IN GENERALE

Art. 10

Patrimoni destinati ad uno specifico affare

1. Gli enti del Terzo settore dotati di personalita' giuridica ed iscritti nel registro delle imprese possono costituire uno o piu' patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.